

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12-04-2016 N. 22

Oggetto:	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 50, C.4, lett. L), L.R. 61/85 PER ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI.
-----------------	--

PREMESSO CHE

□ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: *"GLI AMMINISTRATORI⁽¹⁾, DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE DI DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI NORMATIVI O DI CARATTERE GENERALE, QUALI I PIANI URBANISTICI, SE NON NEI CASI IN CUI SUSSISTA UNA CORRELAZIONE IMMEDIATA E DIRETTA FRA IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE E SPECIFICI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE O DI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO."*

□ Il Comune di Galzignano è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. dal n. 63 al n. 76 del 04.07.97 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 28.07.2000. Successivamente, con nota n. 993 del 01.02.2001 l'Amministrazione Comunale ha richiesto la revisione parziale del parere regionale su alcuni aspetti legati soprattutto alla congruenza delle prescrizioni rispetto alle indicazioni del Piano Ambientale dei Colli Euganei, che ha portato alla definitiva determinazione circa il PRG a recepimento da parte della Regione con D.G.R. n. 1359 del 01.06.2001

□ All'atto di prima approvazione veniva rilevato nel parere della Commissione Tecnica Regionale allegato alla DGRV pubblicata sul B.U.R. n 75 del 22.08.2000 che la verifica del dimensionamento contenuta alla tavola 14 del PRG adottato non corrispondeva agli indirizzi e termini previsti dalla DGRV 2705/83 (grafie e simbologia unificate) dall'art. 22 della L.R. 61/85 sulla verifica del dimensionamento del PRG.

□ Con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2001, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2002, è stata quindi introdotta una prima Variante Parziale ai sensi del 4° comma dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per redazione della Tavola 14 – verifica del dimensionamento – secondo le specifiche previste dalla normativa vigente. In tale occasione è stata aggiornata la cartografia in scala 1:5000 della tavola 14 (precedentemente mancante) in base alla definitiva approvazione del PRG, tenendo quindi conto delle osservazioni accolte ed approvate e delle prescrizioni regionali, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale (C.T.R. volo 97) in formato numerico.

□ Il P.R.G. vigente risulta quindi adeguato alla L.R. 80/80 sia alla L.R. 24/85 ed ai rapporti di dimensionamento in forza della Variante richiamata esecutiva ai sensi di legge;

□ Con variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2002 è stata quindi introdotta una variante specifica relativa alla zonizzazione agricola, al

(1) Articolo 77 - *Definizione di amministratore locale.*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

fine anche di adeguare la materia alla normativa e alle previsioni del Piano Ambientale dei Colli Euganei; infatti la redazione dello strumento urbanistico era avvenuta anteriormente alla data di approvazione del Piano Ambientale dei Colli Euganei (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998), mentre la stessa era intervenuta in fase istruttoria di approvazione regionale. Tale Variante è stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 592 del 05.03.2004.

In ordine alle proposte di modifica di cui all'art. 46 L.R. 61/85 il Consiglio Comunale nella seduta del 07/06/2004 ha controdedotto con provvedimento n. 31 ;

□ Con deliberazione di CC n. 7/2003 l'amministrazione comunale ha adottato una variante parziale al PRG ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della L.R. 61/85 recependo le richieste dei cittadini ove compatibili con gli indirizzi programmatori del Comune di Galzignano Terme e con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. Detta variante, a conclusione dell'iter procedurale e munita del parere favorevole del Dirigente Regionale per l'Urbanistica, è stata definitivamente approvata con DCC n. 72 del 06/11/2003;

□ Postume alla delibera di adozione di CC n. 7 del 12/03/2003, sono pervenute a questo Comune alcune richieste di cittadini finalizzate alla modificazione e ampliamento di alcune zone residenziali a margine di quelle esistenti con la possibilità di costruire ex novo edifici ad uso abitativo. Fra tali richieste sono state individuate quelle rientranti all'interno delle Zone di Urbanizzazione Controllata Z.U.C. di cui all'art. 16 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale ed è stato di conseguenza incaricato il Dr. Mauro Costantini di Este di provvedere ad elaborare una Variante parziale al P.R.G.;

□ Con deliberazione di CC n. 84/2003 l'amministrazione comunale ha adottato una variante parziale al PRG ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della L.R. 61/85 recependo le richieste dei cittadini ove compatibili con gli indirizzi programmatori del Comune di Galzignano Terme e con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. Detta variante è attualmente in iter procedurale di istruttoria regionale;

□ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07.06.2004 è stata adottata variante parziale n. 1/2004 con le seguenti modifiche:

- revisione delle previsioni relative alle zone di completamento mediante traduzione di norme generali in previsioni puntuali (lotti liberi), con alcuni contenuti ritocchi delle relativa zonizzazione
- recupero della zona A1/6 precedentemente stralciata dal PRG a causa degli errori cartografici del Piano Ambientale
- nuova previsione dell'Ambito soggetto ad Intervento Codificato "Cingolina"
- adeguamento normativo.

□ Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 26/05/2008 pubblicata sul BUR n. 52 in data 24/06/2008 la Regione Veneto ha approvato la variante di che trattasi, dandone piena efficacia;

Considerato che

- il P.R.G., nel corso della sua vigenza, ha mostrato l'esigenza di dare maggiore disciplina, anche

alla luce della recente giurisprudenza in materia, alle cosiddette strutture temporanee e precarie nonché delle strutture minori relative all'arredo degli spazi scoperti;

- in taluni casi, tali strutture possano essere equivocamente considerate, generando interventi che, per tipologia e componenti, implicino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, come tali, siano subordinati a permesso di costruire anziché a Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)/Segnalazione inizio attività edilizia (S.C.I.A.);

Ravvisata l'opportunità di approvare un testo normativo specifico per tale tipologia di manufatti, riguardanti in particolare l'utilizzo e il decoro degli spazi esterni delle abitazioni e delle costruzioni in genere del Regolamento Edilizio Comunale vigente, che dia maggiori indicazioni e chiarimenti in ordine a:

- condizioni;
- requisiti;
- informazioni da produrre;
- procedimenti;

Richiamato l'art. 48 della L.R. 23.04.2004, n.11, integrato e modificato dall'art. 2, c.1, della L.R. 2.12.2005, n.23, che ha ripristinato, sia pure in parte, la vigenza del suddetto art. 50, L.R. 61/50;

CONSIDERATO e DATO ATTO che le precisazioni oggetto di variante, si configurano come dettaglio applicativo al Regolamento Edilizio di cui alla lett. l) del comma 4° dell'art.50 della L.R. 61/85, senza che con ciò vengano alterati gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione, in osservanza al disposto della L.R. sopracitata e della Circolare 28/06/1998 n. 6 approvata con DGRV 2357 del 22/06/1998;

Dato atto

- di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 39, punto 1b), del D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione del presente atto sulla sezione del sito web comunale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- che il presente provvedimento sarà pubblicato, dopo la sua adozione, ai fini e per gli effetti di cui al punto 3) del succitato art. 39, D.Lgs 33/2013;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato);

S I P R O P O N E

- 1) **DI ADOTTARE** la variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50, c.4, lett. l), L.R. 61/85 secondo il testo di cui all'allegato A) da inserire in coda al "TITOLO V° NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE E ALLE CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI" come art. 59 "ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI"
- 2) **Di Dare atto** che le precisazioni oggetto di variante, si configurano come dettaglio applicativo al Regolamento Edilizio di cui alla lett. l) del comma 4° dell'art.50 della L.R. 61/85, senza che con ciò vengano alterati gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e

delle modalità di attuazione, in osservanza al disposto della L.R. sopracitata e della Circolare 28/06/1998 n. 6 approvata con DGRV 2357 del 22/06/1998;

- 3) **Di dare mandato** al Responsabile del servizio – geom. Maurizio Franceschetti – ai sensi dell’art. 50, c.6 e 7, L.R. 61/85 e succ. integrazioni e modificazioni, affinché la variante parziale,:
- sia depositata presso la Segreteria Comunale e della Provincia per dieci giorni e ciò entro cinque giorni dall’adozione;
 - dell’avvenuto deposito sia data pubblicità tramite pubblicazione di avviso all’albo pretorio del Comune e della Provincia e affissione di manifesti per dar modo a chiunque, nei venti giorni successivi, di presentare osservazioni;

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 19-04-2016

Il Responsabile del servizio
FRANCESCHETTI MAURIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 19-04-2016

Il Responsabile del servizio
Lionello Marco

Comune di Galzignano Terme
Provincia di Padova

P.R.G.
Variante generale

**TITOLO V° NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE E ALLE CARATTERISTICHE DEGLI
EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI.**

ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI
art. 59 del Regolamento Edilizio

ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI:

1) DEFINIZIONI

Ferma restando la disciplina del Codice Civile e quella delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituiscono semplice arredo degli spazi scoperti i seguenti manufatti, **qualora pertinenze di unità principali esistenti:**

A. PERGOLE/POMPEIANE, ossia manufatto avente natura decorativa, realizzato in struttura leggera in legno o altro materiale, di peso minimo, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, dotato eventualmente di rete o tenda ombreggiante, attraverso il quale realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, con altezza massima media interna di ml 3,00 e limite superficie coperta massima di 20.00 mq per fabbricato principale, anche frazionata in più manufatti.

Relativamente alle sole aree cortilizie scoperte è consentita l'installazione di un solo manufatto di esclusiva pertinenza delle unità abitative, commerciali o produttive.

In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuate nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

Sono in ogni caso esclusi tamponamenti laterali di ogni tipo, fatta eccezione per i teli di stoffa o pvc.

B. DEPOSITI ATTREZZI, ossia manufatti prefabbricati in legno o altro materiale con finitura esterna simil-legno, per il deposito di piccoli attrezzi da giardino, delle dimensioni massime di mq 10,00 di superficie coperta e di altezza media massima minore o uguale a mt. 2,40 misurata dal terreno circostante all'intradosso della falda di copertura. Il tetto dovrà essere esclusivamente a falde inclinate e la struttura dovrà essere appoggiata al suolo, su basamento di dimensioni strettamente necessarie, senza l'impiego di fondazioni.

E' consentita l'installazione di un solo deposito per ogni area di esclusiva pertinenza di unità abitative, commerciali o produttive. , In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuate nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

In deroga al requisito della pertinenzialità previsto al punto 1) è consentita la realizzazione di un manufatto come sopra definito anche in area agricola, al fine di consentire e favorire unicamente la manutenzione del fondo.

I manufatti di cui sopra, con le caratteristiche sopraindicate, non costituiscono volumi urbanisticamente rilevanti.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

C. PENSILINE, ossia le tettoie a sbalzo in legno o metallo, addossate alle pareti perimetrali dei fabbricati esistenti, aventi funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, della sporgenza massima di m 1,50 e lunghezza massima pari al 50% di quella del fronte su cui viene installata.

La copertura potrà essere orizzontale o inclinata e realizzata con manto di tegole a canale (come coppi o tegole) ovvero in legno, rame o elementi trasparenti.

E' consentita l'installazione delle pensiline esclusivamente a protezione di porte e porte-finestre o di caminetti/barbecue posti in aderenza all'edificio;

D. GAZEBO:

1. Gazebo pertinenze di residenze, attività commerciali e produttive.
Chioschi in legno o metallo, interamente aperti lateralmente, con funzione panoramica. La struttura sarà isolata dal fabbricato principale, priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al suolo, con altezza massima interna di ml 3,00 e superficie coperta massima di mq. 20,00; Realizzato in legno, metallo o ghisa non può essere tamponato perimetralmente in alcun modo e la copertura è consentita unicamente con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno, elementi in vetro o altro materiale trasparente.
Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori.
In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Gazebo pertinenze di attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).
La struttura sarà isolata e l'area lorda da coprire sarà rapportata, per dette attività, alla superficie coperta al piano terra, **esclusi i servizi e accessori**, con altezza massima interna di norma di mt. 3,00

dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra	Sup. massima copribile con gazebo
Su \leq 50 mq	75 mq
Su $>50 \leq$ 100	150 mq
Su $>100 \leq$ 200	200 mq
Su $>200 \leq$ 300	300 mq
Su $>$ 300	400 mq

In questo caso la struttura, che potrà essere realizzata in legno, metallo o ghisa, potrà essere tamponata perimetralmente esclusivamente con chiusure trasparenti totalmente apribili e smontabili e potrà essere addossata all'edificio principale sede dell'attività.

La copertura potrà essere realizzata con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno o metallo orientabili, elementi in vetro o altro materiale trasparente, elementi prefabbricati leggeri, anche coibentati.

I tamponamenti orizzontali e verticali, la cui installazione sarà soggetta a S.C.I.A. annuale, dovranno avere le caratteristiche di "FACILE AMOVIBILITÀ" di cui al successivo punto **L)** e contemporaneamente il carattere della stagionalità e temporaneità, definito per il periodo massimo di complessivi mesi 8(otto) annui, non reiterabile o prorogabile prima di 4 mesi dalla scadenza.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

E. VERANDE / GIARDINO D'INVERNO

Sono locali o spazi praticabili coperti, ricavati delimitando esclusivamente con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali:

- una loggia
- una terrazza o parte di essa
- un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda
- una tettoia, o parte di essa, direttamente accessibile da una unità immobiliare
- un patio esterno direttamente accessibile dall'abitazione principale.

Si configurano come strutture permanenti, atte non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ancorché realizzate con struttura metallica e vetro, ampliando così il godimento dell'immobile all'esterno della sagoma principale del fabbricato.

F. SERRE, amovibili, formate da intelaiature in legno o metallo aventi pareti e copertura in materiale plastico trasparente o vetro, con tetto inclinato o a forma curvilinea. Il manufatto dovrà avere funzioni di riparo di fiori o piante senza alcuna opera di fondazione.

Le dimensioni non potranno superare le seguenti misure:

- altezza media massima all'estradosso del colmo: m 3,00 dal terreno circostante;
- superficie coperta: massimo mq 12,00.

E' consentita l'installazione di una sola serra per ogni area di esclusiva pertinenza delle unità edilizie.

Le suestese disposizioni non si applicano per le zone E.

Per i lotti ineditati in ZTO C1, B e C2 non urbanizzata, la superficie massima copribile è fissata in mq 50,00

G. TUNNEL A SOFFIETTO, ossia struttura leggera amovibile ripiegabile a pacchetto per il riparo di una sola automobile. E' consentita l'installazione di un solo tunnel per ogni unità abitativa. Sono vietati in ambiti condominiali.

H. CAMINETTI/BARBECUE prefabbricati e non, provvisti di un focolare, di una legnaia, in genere posta in basso, e di una canna fumaria che convoglia il fumo verso l'alto, collocati anche all'interno di pergole o gazebo come sopra descritti.

Dovranno avere dimensioni massime di mq. 3, compresi accessori e altezza massima di mt. 2 con soprastante canna emergente mt. 1 dallo stesso.

I. TENDE

1. Tende pertinenti residenze.

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto **L)** dotate di supporti in legno, metallo o plastica, e tendaggio mobile (in tessuto o pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.), ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali di esigua sezione (massimi cm. 12x12), non infissi stabilmente al suolo;

la superficie massima copribile non potrà superare il 25% della superficie coperta del fabbricato principale, esclusi portici.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Tende pertinenti attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto **L)**, dotate di supporti in legno, metallo o plastica ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali non infissi stabilmente al suolo, e dotate di tendaggio mobile (in tessuto, pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.) per la superficie superiore e/o laterale.

L'area da coprire sarà rapportata, alla superficie utile calpestabile interna, esclusi i servizi e accessori, con un limite massimo indicato nella seguente tabella, ad aliquote crescenti e progressive:

<i>dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra, esclusi servizi ed accessori (A)</i>	<i>Sup. massima copribile con tenda, espressa in percentuale di (A)</i>
<i>Su ≤ 50 mq</i>	<i>100%</i>
<i>Su >50 ≤ 100</i>	<i>70%</i>
<i>Su >100 ≤ 200</i>	<i>50%</i>
<i>Su >200</i>	<i>30%</i>

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

Per le distanze dalla pubblica via è concessa una deroga se accompagnata da atto d'obbligo unilaterale, debitamente registrato e trascritto, con espressa rinuncia ad indennizzo per lo spostamento del manufatto in caso di esproprio dell'area da parte della pubblica amministrazione.

J. STRUTTURA PRECARIA-TEMPORANEA:

costruzione con ancoraggio al suolo o altro atto a soddisfare necessità contingibili, urgenti e temporanee (esempio: chioschi o gazebo posti per lo svolgimento di fiere, mercati e altre manifestazioni, ecc.), installabili per la durata di massimo 90 (novanta) giorni. (art. 6, comma 2.b del DPR 380/2006).

Non è precaria l'opera che, seppur di facile e rapida amovibilità, indipendentemente dal tipo di ancoraggio al suolo, è destinata ad un utilizzo continuativo nel tempo.

I caratteri di precarietà-temporaneità devono essere compresenti e relazionati a particolari esigenze quali:

- a) manifestazioni sportive, culturali, ecc., con carattere eccezionale e comunque temporalmente limitato.

Tutti gli interventi sopra descritti devono rispettare le vigenti normative sulla sicurezza, le cui certificazioni dovranno rimanere in possesso del proprietario a propria tutela e garanzia.

Le pavimentazioni temporanee delle sopracitate strutture, eventualmente installabili sul fondo esistente, dovranno essere di tipo drenante e rimosse contestualmente alla struttura al termine della manifestazione

K. CARATTERISTICHE DI FACILE AMOVIBILITA'

La facile amovibilità si concretizza allorché, indipendentemente dalla tipologia di struttura installata e dalla tecnica di ancoraggio (viti, bulloni, incastro, ecc), al termine del periodo di utilizzo temporaneo, le chiusure orizzontali e verticali devono essere rimosse e/o impacchettate entro 24 ore dalla scadenza, per un successivo integrale riutilizzo.

All'interno dei manufatti facilmente amovibili non è consentita l'installazione di alcun impianto permanente di illuminazione e/o climatizzazione estiva o invernale.

Fioriere (elementi di arredo atti a contenere fiori e/o piccoli arbusti) – **Cestini - Panchine**

FORMA:La forma dei suddetti elementi di arredo sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, panchine e pavimentazioni.

DIMENSIONE: Le dimensioni si armonizzeranno al contesto e in ogni caso non dovranno avere altezza superiore a cm 50.

MATERIALI: Acciaio, ghisa, ferro, rame trattato e ottone non lucidato, legno naturale, pietra naturale locale o pietra artificiale compatibile.

I materiali non saranno causa di degrado, tipo scolature, per le pavimentazioni o le basi ove collocati.

POSIZIONE: Questi elementi d'arredo non devono intralciare il percorso e saranno posizionati rispettando le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO: I manufatti si confronteranno con tipologie simili confinanti e dello stesso contesto urbano soprattutto per forma, materiale e colore, dovranno relazionarsi e armonizzarsi con tutti i componenti d'arredo tipo panchine, cestini e posacenere, pavimentazioni e dissuasori.

Nelle zone confinanti appartenenti a diverse amministrazioni le fioriere saranno uniformate e/o relazionate per ottenere continuità tipologica anche attraverso armoniose variazioni rispetto al contesto urbano e paesaggistico.

DIVIETI

- a) Manufatti con sassi di fiume a vista.
- b) Manufatti colorati e non in relazione al contesto.
- c) Manufatti in materiale plastico.
- d) Qualsiasi forma di pubblicità.
- e) Sostituzione di manufatti storici.
- f) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- g) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato
- h) Fioriere cementate a terra.
- i) Forme e materiali che appesantiscono l'elemento d'arredo.
- j) Materiali riflettenti e a specchio.

2) TITOLI ABILITATIVI

1. I manufatti come definiti ai punti da **A) a J)**, nonché i box ad uso cantiere possono essere realizzati **solo in quanto pertinenze di unità edilizie principali, con esclusione di quanto indicato al precedente punto F. (relativamente alle SERRE)** e sono soggette a Comunicazione di edilizia libera (CIL) ai sensi dell'art. 6, c.2, D.P.R. 380/01.
2. I Gazebi di cui al punto D.2 e le Tende di cui al punto H.1 saranno soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. e l'installazione delle tamponature orizzontali e perimetrali sarà soggetta a specifica S.C.I.A. annuale, con i caratteri di stagionalità, temporaneità e facile amovibilità indicati nel medesimo articolo al punto **L)**.
3. Le costruzioni che non rientrano nella definizione di Strutture precarie-temporanee di cui al punto **J)**, nonché le strutture di cui al punto **E)** sono equiparate a nuova costruzione e devono quindi rispettare i parametri di zona e le norme del presente Regolamento Edilizio; come tali sono soggette a permesso di costruire o D.I.A.

Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni precarie-temporanee di qualsiasi tipo, ad uso di abitazione, anche saltuaria.

Non è ammessa la realizzazione / predisposizione di area per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulottes, campers e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste.

4. Le strutture destinate ad uso perdurante nel tempo, anche se realizzate con strutture amovibili, sono soggette al rilascio di permesso di costruzione e quindi al rispetto delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento Edilizio. Esse riguardano:

- a) chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari, bibite, gelati, ecc.;
- b) coperture amovibili di tipo pressostatico o prefabbricato per impianti sportivi, attività culturali, ecc.;

c) tendoni chiusi., costruzioni prefabbricate per attività commerciali o di pubblico esercizio, attività produttive, ecc..

d) verande / giardini d'inverno

5. In deroga alle norme fin qui indicate le tende, a servizio di esercizi pubblici, a copertura di spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande e costituite da strutture leggere di facile amovibilità come definite al punto L), sono assentite nel rispetto della compatibilità dell'intervento con la specificità delle singole zone nonché all'osservanza di particolari prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale e sono assoggettate a S.C.I.A..

6. I permessi di costruzione di cui al summenzionato punto 4) potranno essere rilasciati a tempo determinato e per periodi differenti a seconda del tipo di installazione richiesto.

Il rilascio dei permessi è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria, alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plusvalore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spesa e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento al termine del periodo di validità del titolo abilitativo.

Potrà essere chiesta l'osservanza di particolari prescrizioni o cautele in relazione al contesto ove viene richiesta l'installazione.

7. Le costruzioni trasferibili di cui al punto 4 lettera a) (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.).

Dette costruzioni devono comunque rispettare i seguenti criteri:

- non sorgere in aree prossime ad incroci stradali;
- non limitare la visibilità per la circolazione veicolare e non ostacolare la percezione della segnaletica stradale e delle indicazioni toponomastiche;
- non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili se in aderenza agli edifici esistenti;
- la larghezza libera del marciapiede non risulti inferiore a m. 1,50;
- dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m. 2,00;
- non siano in prossimità di monumenti ovvero limitare particolari visioni panoramiche;
- superficie coperta massima, compresa gli sporti, non superiore di norma a mq. 30,00 e altezza massima totale non superiore a m. 3,00;
- possono in casi particolari essere abbinate, nel limite di cui sopra;
- nel caso di più richieste per l'installazione nella stessa località, devono essere collocate ad una distanza tra loro pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari di cui ai punti 4 lettere b) e c) e 5 sono consentite purché non provochino impedimenti per il normale andamento del traffico e potranno essere assentite qualora l'installazione non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

8. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali telefoniche ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.

Gli stessi non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e possono essere ubicati anche sul confine di proprietà, fatti salvi i diritti di terzi.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 dovrà essere data comunicazione scritta allo sportello unico per l'edilizia con indicate le opere previste.

Per la formazione dei titoli abilitativi di tutti gli interventi considerati si dovranno comunque ottenere, gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale, paesaggistica, archeologica, idraulica, di sicurezza antincendi, impiantistica, mineraria, ecc.

Tutti gli interventi sopracitati che non rispettano le misure o le caratteristiche costruttive di cui sopra verranno considerate opere in assenza di SCIA, DIA o di Permesso di Costruire e soggetti alla relativa disciplina.